



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale


Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012
POR FSE 2007 – 2013 Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale
Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Area bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli interni dei Comuni	
Responsabile di Linea	Franco Peta
Laboratorio	1.C Regolamenti sulla disciplina delle nuove imposte locali (IUC, TASI, TARI) e aspetti critici della gestione: riscossione e contenzioso
Sede	Messina
Esperto/i	Salvatore Barresi
Contributo	Accompagnamento alla redazione dei regolamenti sulla disciplina delle nuove imposte locali: IUC, TASI, TARI, IMU

FormezPA





Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA
POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale
AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli interni dei Comuni

Laboratorio	Argomento	Sede
1.C	Accompagnamento alla redazione dei regolamenti sulla disciplina delle nuove imposte locali: IUC, TASI, TARI, IMU	Messina
	Dr. Salvatore BARRESI	



Dr. Salvatore Barresi

FORMEZ PA - Attività a supporto degli enti locali

Con l'obiettivo di supportare gli enti locali nell'attività amministrativa connessa all'applicazione della IUC, attraverso la Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA - POR FSE 2007- 2013 - Regione Siciliana - Asse VII - Capacità Istituzionale - AZIONI DI SISTEMA PER LA **CAPACITA' ISTITUZIONALE**- LINEA COMUNI - Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli interni dei Comuni, Formez ha organizzato un'articolata attività di supporto agli enti locali, concretizzata in uno specifico piano di lavoro, che si svilupperà attraverso un accompagnamento alla redazione dei Regolamenti sulla disciplina delle nuove imposte locali: IUC, TASI, TARI, IMU.

Nell'ambito delle attività di supporto amministrativo agli enti locali, saranno a disposizione modelli e schemi di regolamenti tipo per **l'applicazione** dell'imposta che dovranno essere adottati dai Comuni, nonché documenti tipo necessari per l'attuazione della IUC ed, in particolare, le deliberazioni tipo relative ai termini di riscossione per la TASI.

L'attività di supporto agli enti locali prevede i Laboratori e diversi interventi di accompagnamento in materia di IUC, destinati agli amministratori, ai segretari e al personale degli uffici tributi degli enti locali.

In qualsiasi momento, gli amministratori, i segretari e il personale degli uffici tributi degli enti locali possono sottoporre problemi o quesiti brevi per posta elettronica **all'esperto** consulente del Formez PA. L'indirizzo al quale spedire i quesiti è **saxbarresi@live.com** (**Dr. Salvatore BARRESI**) che risponderà entro il termine di tre giorni lavorativi dall'inoltro della richiesta.

Periodicamente saranno raccolti in un unico documento i quesiti che arrivano dagli operatori degli enti locali e le relative risposte del consulente in materia di IUC. I riepiloghi dei quesiti e delle risposte costituiranno una preziosa banca dati informativa per gli operatori del settore.

Introduzione

Il sistema fiscale prevede una serie di imposte che gravano sul patrimonio immobiliare: presupposto per la tassazione – nei vari casi - è sia la proprietà, sia la semplice occupazione dell'immobile (ad es.: inquilino).

Imposta unica comunale (IUC)

La **legge di stabilità 2014**, approvata con legge 147/2013 ha introdotto, dal 1° gennaio, l'Imposta Unica Comunale (IUC).

La **IUC** è composta da:

- **IMU**: l'imposta municipale unica che ha sostituito la vecchia ICI;
- **TARI**: il tributo sui rifiuti (ex TARES), finalizzato alla copertura totale dei costi sostenuti per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- **TASI**: il tributo sui servizi indivisibili, destinato a finanziare i servizi che il Comune eroga a favore della collettività (illuminazione pubblica, sgombero neve, servizi cimiteriali, manutenzione delle strade).

Il FORMEZ nel suo ruolo di supporto alla PA, si è fatto carico delle attività di accompagnamento agli enti locali e di approfondimento sul tema della IUC, al fine di garantire agli stessi una consulenza specialistica in materia.

Il Questionario che è stato consegnato **serve per conoscere le esigenze e i problemi, nonché realizzare un'indagine presso i Comuni** con l'obiettivo di disporre dei dati inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'indagine servirà per agevolare il lavoro di tutti gli operatori coinvolti e supportare al meglio i cittadini.

La IUC - Imposta Unica Comunale - si compone di 3 anime:

IMU

Imposta Municipale Unica di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

TASI

Tributo per i Servizi Indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile

TARI

Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**Componenti
riferite ai
servizi**

IUC - Imposta Unica Comunale

L'imposta unica comunale è un tributo locale il cui presupposto è costituito dal possesso o dalla occupazione, a vario titolo, di immobili ubicati nel comune, in sostituzione di imposte ora soppresse, in particolare l'IMU sulla abitazione principale e la Tassa per la raccolta dei rifiuti.

Che cosa è La IUC

La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, è una imposta destinata al Comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: **la TARI, la TASI, l'IMU.**

Si tratta pertanto di una imposta dalle molteplici caratteristiche, avente, **da un lato, natura patrimoniale, analogamente all'IMU, in quanto** imposta dovuta da chi possieda un immobile non adibito a prima casa e **non di lusso, dall'altro di tassa sui servizi, come la le precedenti tasse** sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).



Che cosa è

- La TARI
- La TASI
- L'IMU

La TARI

La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali, ad esempio, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.) e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.

La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo. La tassa è commisurata alla **superficie calpestabile dei locali e delle aree, e l'importo è determinato in base alla tariffa prevista dal regolamento comunale.**

Il Comune deve infatti approvare la tariffa applicabile, secondo disposizioni di carattere nazionale o, in alternativa, in proporzione "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte", nel rispetto del principio chi inquina paga, sancito dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE.

Come per le preesistenti tasse sui rifiuti, anche la TARI è dovuta per **l'anno** solare. In caso di detenzione dei locali per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sui medesimi (uso, abitazione, superficie).

Come per la TARES, i Comuni possono inoltre stabilire riduzioni e esenzioni, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dal costo del servizio.

In particolare, la tariffa è ridotta:

- nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
- nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
- per le abitazioni di soggetti residenti **all'estero** per un periodo superiore a sei mesi;
- in base al regolamento comunale, qualora siano individuate particolari categorie di contribuenti.

Il Comune ha il compito di inviare gli avvisi di pagamento per la Tari allegando il bollettini/modelli precompilati per semplificare gli adempimenti.

Per il versamento della TARI è previsto **l'uso** del modello F24, del bollettino di conto corrente postale oltre ai servizi di pagamento elettronici interbancari e postali.

Ogni comune potrà inoltre deliberare differenti scadenze, con **l'obbligo** di prevedere almeno due rate semestrali e la facoltà, da parte del contribuente, di poter effettuare un unico versamento, entro il 16 giugno di ogni anno.

La TASI

La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES.

I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI: la tassa è pertanto dovuta da chiunque possenga o detenga, a qualsiasi titolo (ad es. **l'inquilino** che paga dal 10 al 30% del tributo), fabbricati (compresa **l'abitazione** principale) ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, con le esclusioni già previste per la TARI. In caso di detenzione dei locali per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sui medesimi (uso, abitazione, superficie).

La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare **l'importo dell'IMU**, cioè la rendita catastale **dell'immobile**, rivalutata del 5 % e moltiplicata per i coefficienti previsti per la predetta imposta immobiliare.

La TASI, che per le prime case sostituisce **l'IMU** e per gli altri fabbricati si aggiunge ad essa, è pertanto dovuta da proprietari ed inquilini, con percentuali di ripartizione che dovranno essere deliberati da ciascun comune entro il 23 maggio di ogni anno, e pubblicati sul " portale del federalismo **fiscale**" entro il 31 maggio. Una nota del ministero **dell'Economia** dispone infatti che la scadenza originaria del 16 giugno debba essere rispettata soltanto nei comuni che, entro il 23 maggio, abbiano provveduto a deliberare, mentre sarebbe differita al mese di settembre, probabilmente al giorno 16, nei restanti comuni. Il versamento a saldo andrà effettuato entro il 16 dicembre.

L'aliquota della TASI (a regime, pari **all'** 1 per mille), è fissata per il 2014 al 2,5 per mille.

I Comuni hanno tuttavia facoltà, di aumentarla fino allo 0,8 per mille, determinando quindi le seguenti aliquote massime:

prima casa: 3,3 per mille;

- altri fabbricati: 11,4 per mille.

L'aumento deliberato dal comune dovrà comunque essere destinato esclusivamente a coprire riduzioni di gettito **d'imposta**, finanziando detrazioni analoghe a quelle già previste per l'IMU.

E' altresì facoltà dei comuni ridurre **l'aliquota** fino al suo azzeramento, o disporre autonomamente i criteri per deliberare talune detrazioni.

In particolare, il Comune può prevedere riduzioni, ad esempio: nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);

- nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
- per le abitazioni di soggetti residenti **all'estero** per un periodo superiore a sei mesi;
- in base al regolamento comunale, qualora siano individuate particolari categorie di contribuenti.

Per il 2014, il decreto legge 9 giugno 2014 n. 88 ha previsto che:

- per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014, viene confermato **l'obbligo** di pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso;
- per i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 23 maggio, il versamento della prima rata TASI viene posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre 2014 le aliquote e le detrazioni; la delibera deve essere pubblicata nel sito del Ministero **dell'economia** entro il 18 settembre 2014;
- nel caso in cui per il 10 settembre il Comune non avesse ancora deliberato le aliquote e le detrazioni TASI, **l'imposta** sarà dovuta applicando **l'aliquota** di base pari **all'1** per mille e sarà versata in **un'unica** soluzione il 16 dicembre 2014.
- Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta **dall'inquilino** (in caso di locazione) o **dall'occupante** (ad es.: in caso di comodato) sarà nella misura del 10% **dell'ammontare** complessivo del tributo.

Anche la TASI si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.

Ogni comune potrà inoltre deliberare differenti scadenze, con **l'obbligo** di prevedere almeno due rate semestrali e la facoltà, da parte del contribuente, di poter effettuare un unico versamento, entro il 16 giugno di ogni anno.

Il decreto legge 9 giugno 2014 n. 88 ha previsto che, a decorrere dal 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

Sanzioni

Considerate le molteplici e non sempre univoche indicazioni riguardanti i termini di pagamento di IMU e TASI. È opportuno ricordare che lo Statuto del Contribuente prevede **la inapplicabilità di sanzioni nei casi di "obiettive condizioni di incertezza"**, in questo caso demandando ai Comuni la decisione di sospendere la riscossione di sanzioni generate da tardivi o irregolari versamenti.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO XIII

Prot. n. 28926

Roma, 2 settembre 2014

Ai Comuni

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Termine per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel *Portale del federalismo fiscale*, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti.

In considerazione dell'approssimarsi del termine del **10 settembre 2014**, stabilito dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'inserimento nel *Portale del federalismo fiscale* (d'ora in avanti semplicemente *Portale*), ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), si ritiene opportuno precisare quanto segue.

1. Modalità di trasmissione degli atti

Si rammenta che, ai sensi del settimo periodo del citato comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, l'inserimento degli atti nel *Portale* costituisce l'unica modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti la TASI. Non saranno, pertanto, presi in considerazione atti trasmessi con modalità diverse, quali, ad esempio, posta tradizionale, fax o posta elettronica anche certificata.

Per l'eventualità in cui il Comune non disponga ancora delle credenziali di accesso al *Portale*, nonché per la soluzione di altre problematiche relative all'accesso medesimo, si rinvia alle istruzioni operative contenute nella *Guida all'accesso* disponibile al seguente indirizzo https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap_guida-all-accesso.

Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma
Tel. 39.06.93836277-417-418-419 - Fax +39.06.50171470 - e-mail: dt.drtf.segreteria@finanze.it

2. Natura della pubblicazione ed effetti del mancato invio degli atti

L'inserimento nel *Portale* degli atti in oggetto deve avvenire - ai sensi del dodicesimo periodo del più volte citato comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - entro il termine del 10 settembre 2014 affinché questo Dipartimento possa procedere, entro il successivo 18 settembre 2014, alla pubblicazione degli stessi sul predetto sito internet www.finanze.it.

Al riguardo, si evidenzia che la pubblicazione in questione costituisce condizione di efficacia sia delle delibere di approvazione delle aliquote sia dei regolamenti concernenti la TASI e che, nel caso di mancato invio degli atti entro il termine del 10 settembre 2014, si produrranno - in virtù del tredicesimo periodo dello stesso comma 688 - i seguenti due effetti:

- a. applicazione, per l'anno 2014, dell'aliquota di base pari all'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dal tredicesimo periodo del comma 688 in parola). Pertanto, anche nel caso particolare in cui il comune intenda stabilire l'azzeramento della TASI per l'anno in corso, è necessario che lo stesso inserisca nel *Portale* la relativa deliberazione entro il suddetto termine del 10 settembre 2014;
- b. obbligo di versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

3. Atti soggetti a pubblicazione

Si precisa che non saranno pubblicati atti diversi dalle deliberazioni di determinazione delle aliquote o di approvazione dei regolamenti, quali, ad esempio, prospetti riepilogativi delle aliquote, comunicati degli uffici comunali e atti recanti mere proposte della Giunta comunale, o di altro organo, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio in sede di deliberazione del bilancio di previsione.

In particolare, la circostanza che, per l'anno 2014, la data per l'approvazione del bilancio degli enti locali sia stata prorogata al 30 settembre 2014 non incide sulla vigenza del termine del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti relativi alla TASI, con la conseguenza che entro tale ultima data i comuni sono tenuti a trasmettere esclusivamente atti che costituiscano manifestazione della volontà definitiva dell'Ente in materia di TASI.

Il Direttore
F.to Paolo Puglisi

L'IMU

L'IMU continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e non considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.).

L'importo dovuto è tuttavia ricompreso nella nuova imposta denominata IUC, la cui aliquota, comprensiva anche della TASI, **non potrà essere complessivamente superiore all'11,4 per mille.**

La dichiarazione IUC

La dichiarazione IUC deve essere presentata dal soggetto passivo, cioè da chi deve pagare il tributo, **entro il 30 giugno dell'anno successivo (il 30 giugno 2015 per chi possieda o detenga un immobile nel 2014)**. Essa ha effetto anche per gli anni successivi, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano modificazioni.

La IUC comprende:

- TARI taxa sui rifiuti
- TASI taxa sui servizi
- IMU imposta municipale unica

Check list

TARI

- è dovuta da chiunque possiede o detiene locali o aree che producono rifiuti
- è **dovuta da coloro che occupano l'immobile**
 - proprietari
 - inquilini
 - detentori a qualsiasi titolo
- si calcola con riferimento alla superficie calpestabile dei locali e delle aree
- si paga secondo le tariffe previste dal regolamento comunale; la tariffa può essere ridotta ad esempio:
 - nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
 - nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
 - per **le abitazioni di soggetti residenti all'estero** per un periodo superiore a sei mesi;
 - qualora siano individuate particolari categorie di contribuenti.

il Comune stabilisce numero e scadenze di pagamento, con **l'obbligo di prevedere almeno due rate semestrali** e lasciando al contribuente la facoltà di **pagare integralmente l'imposta**, entro il 16 giugno di ogni anno;

il Comune ha il compito di inviare gli avvisi di pagamento precompilati per semplificare gli adempimenti;

la TARI si versa mediante il modello F24 (codice tributo 3944 e 3950 per la tariffa) oppure tramite bollettino di conto corrente postale o con i servizi di pagamento elettronici interbancari e postali.

- è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo (ad es. l'inquilino) **fabbricati (compresa l'abitazione principale)** e aree edificabili, con **l'eccezione dei terreni agricoli. Sono comunque esentati dall'imposta i fabbricati posseduti dallo Stato e da enti pubblici (regioni, province, ecc.)**
- copre il costo dei servizi cosiddetti indivisibili forniti dal Comune (illuminazione pubblica, sicurezza stradale ecc.)
- la base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) **per i coefficienti previsti per l'IMU**
 - **l'aliquota è dell'1 per mille per il 2014 è** fissata al 2,5 per mille; i Comuni hanno facoltà di aumentarla a
 - prima casa, 3,3 per mille
 - altri fabbricati, 11,4 per mille

TASI

I Comuni possono ridurre **l'aliquota** fino al suo azzeramento, o disporre specifiche detrazioni. In particolare,

il Comune può prevedere riduzioni, ad esempio:

- nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale)
- nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola)
- per le abitazioni di soggetti residenti **all'estero** per un periodo superiore a sei mesi
- qualora siano individuate particolari categorie di contribuenti

il Comune stabilisce numero e scadenze di pagamento (in generale 16 giugno e 16 dicembre per il saldo), con **l'obbligo** di prevedere almeno due rate semestrali e lasciando al contribuente la facoltà di pagare integralmente **l'imposta**, entro il 16 giugno di ogni anno;

la TASI si versa mediante il modello F24 (codice tributo 3958) oppure con apposito bollettino di conto corrente postale.

Per il 2014:

- i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014
 - la scadenza di pagamento è il 16 giugno 2014
- i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 23 maggio
 - la scadenza del versamento della prima rata TASI è posticipata al 16 ottobre 2014
- i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre 2014 le aliquote e le detrazioni e la delibera deve essere pubblicata nel sito del Ministero **dell'economia** entro il 18 settembre 2014
- i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 10 settembre
 - la scadenza del versamento è il 16 dicembre 2014 in **un'unica** soluzione
 - è applicata **l'aliquota dell'1** per mille
 - **l'inquilino** (in caso di locazione) o **l'occupante** (ad es.: in caso di comodato) deve versare il 10% **dell'ammontare** complessivo del tributo.

IMU

- continua ad applicarsi ai fabbricati (esclusa la prima casa non classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9)
- **l'importo** da pagare è ricompreso nella nuova IUC
- le scadenze sono fissate per il 16 giugno e per il 16 dicembre (saldo)
- **l'aliquota** massima comprensiva di TASI non può essere complessivamente superiore **all'11,4 per mille**
- si versa mediante il modello F24 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale

DICHIARAZIONE IUC

deve essere presentata da chi deve pagare il tributo entro il **30 giugno dell'anno** successivo a quello di inizio del possesso dell'immobile ha effetto anche per gli anni successivi se non subentrano modificazioni

La riscossione dell'imposta unica comunale

Le regole per la riscossione dell'IMU rimangono immutate rispetto al 2013 (comma 703, secondo cui «l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU»), per cui il relativo versamento deve essere effettuato mediante F24 o bollettino intestato all'Agenzia delle Entrate entro le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre.

Il versamento della TASI e della TARI (comma 688) dovrà a sua volta effettuato, in deroga alla potestà regolamentare del Comune, mediante F24 o bollettino intestato all'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (MAV e RAV).

Il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo saranno fissate dai Comuni, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Dovrà comunque essere consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Ai sensi del comma 689, le modalità di versamento dovranno essere definite con uno o più decreti del Dipartimento delle Finanze, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Ai sensi del comma 690, la IUC sarà applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva della TARI, che sarà applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, previa definizione da parte del Comune a livello regolamentare delle modalità di versamento del corrispettivo.

In ogni caso, ai sensi del comma 691, i Comuni potranno, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della eventuale tariffa corrispettiva ai soggetti ai quali risultava attribuito nel 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risultava attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.

La riscossione dell'imposta unica comunale

Domande & Risposte

Sulla prima casa, la TASI è dovuta?

- Sì. A differenza dell'IMU, dalle quali il proprietario dell'**abitazione principale** era, secondo le ultime disposizioni, esonerato, la TASI è dovuta anche su tali fabbricati, ferma restando la facoltà, da parte del Comune, di **azzerare l'imposta o di deliberare detrazioni pari all'intero importo.**

In caso di multiproprietà, chi paga la TARI?

- Al pagamento della tassa deve in tal caso provvedere chi gestisce i servizi comuni (ad esempio, **l'amministratore).**

Nel caso di locazione di breve durata per uso turistico, la TARI da chi è dovuta?

- Come per la preesistente TARSU, nel caso di occupazione precaria, ad esempio in presenza di locazioni di breve durata (come la locazione per uso turistico), l'imposta è dovuta dal proprietario.

L'usufruttuario è tenuto al pagamento della TASI?

- Sì, sono tenuti al pagamento della TASI i medesimi soggetti considerati passivi ai **fini dell'IMU.**

Domande & Risposte

Come è determinato dal Comune l'importo della TARI?

- Come per la TARSU e la TIA, la tassa è commisurata ad un costo medio, con riferimento alla quantità e qualità dei rifiuti, alla superficie tassabile, al numero di abitanti del Comune in cui si trova l'immobile, le aliquote sono reperibili direttamente presso gli uffici del Comune, o attraverso gli strumenti di informazione dallo stesso adottati (sito internet, pubblicazioni locali, ecc.).

Per l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta (entro il primo grado) sono previste le agevolazioni per la prima casa?

- Sì, i Comuni possono equipararla **all'abitazione** principale purchè sia utilizzata dal parente come prima casa.

Domande & Risposte

L'uso promiscuo dell'abitazione principale, adibita anche a studio professionale, pregiudica la fruizione delle agevolazioni?

- No, permanendo il requisito della "prima casa" l'immobile sarà tassato con l'aliquota ridotta.

L'anziano o disabile residente in un istituto di ricovero o casa di riposo è tenuto a pagare l'IMU sulla ex-casa di abitazione?

- Sì, la sua abitazione diventa, ai fini dell'imposta, seconda casa, tassata all'aliquota ordinaria **dello 0,76%. E' tuttavia** facoltà dei comuni disporre eventuali agevolazioni a riguardo.

Domande & Risposte

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**Schema di regolamento per la disciplina
dell'imposta unica comunale (IUC)**
L'articolazione

I.U.C. Regolamento per la disciplina dell'imposta

Come è noto agli addetti ai lavori, con l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), i Comuni devono procedere all'approvazione del regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, nonché dell'art. 52 del D.lgs 446/97. Il tributo, introdotto dall'art. 1, comma 639, della medesima legge, è in realtà un “contenitore” di tre prelievi differenti: l'imposta municipale propria (IMU), alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

In attuazione del citato comma 682, il Comune può predisporre un unico regolamento contenente la disciplina regolamentare dei tre prelievi citati, oppure approvare tre regolamenti separati o anche inserire nel regolamento della I.U.C. solo due dei prelievi che la compongono.

1. Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione
2. Soggetti attivi
3. Funzionario responsabile della IUC
4. Versamenti: modalità e termini
5. Accertamento
6. Riscossione coattiva
7. Sanzioni e interessi
8. Rimborsi
9. Contenzioso
10. Dichiarazione IUC
11. Decorrenza ed efficacia del Regolamento

CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

1. Presupposto impositivo
2. Definizioni
3. Soggetti passivi
4. Base imponibile
5. Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
6. Detrazioni
7. Assimilazioni ad abitazione principale
8. Esenzioni IMU
9. Quota IMU riservata allo Stato

CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

1. Presupposto impositivo
2. Soggetti passivi
3. Base imponibile
4. Determinazione dell'aliquota, delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

1. Presupposto oggettivo e soggettivo della TARI
2. Base imponibile
3. Costo di gestione e piano finanziario
4. Tariffe TARI: caratteristiche, determinazione e approvazione
5. Presupposto temporale di applicazione della TARI
6. Tariffa per le utenze domestiche
7. Determinazione del numero di occupanti le utenze domestiche
8. Tariffe per le utenze non domestiche
9. Classificazione delle utenze non domestiche
10. Tariffa giornaliera
11. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
12. Esenzioni e riduzioni
13. Agevolazioni per rifiuti speciali

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

01.01. Uffici comunali ed altre strutture possedute dal comuni

01.02. Sedi di associazioni

01.03. Biblioteche pubbliche e private

01.04. Asili, micronido

01.05. Luoghi di culto

02. Campeggi, distributori carburanti

02.01. Campeggi, aree sosta camper

02.02. Distributori di carburante

02.03. Impianti sportivi (vedi classificazione delle categorie per comuni >5000 abitanti)

03. Stabilimenti balneari

04. Esposizioni, autosaloni

05. Alberghi con ristorante

05.01 agriturismo con pernottamento e ristorazione

06. Alberghi senza ristorante

06.01 agriturismo con solo pernottamento

07. Case di cura e riposo

08. Uffici, agenzie, studi professionali

08.01. Studi professionali tecnici

08.02. Studi medici e veterinari

08.03. Uffici postali

09. Banche ed istituti di credito

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

11.01. Edicola, farmacia, tabaccaio

11.02. Giornalaio

11.03. Rivendita al dettaglio di bombole

11.04. Plurilicenze con rivendita di articoli per la casa, giocattoli, profumi, cancelleria,...

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

13.01. carrozzeria, autofficina, elettrauto

13.02. gommista

14. Attività industriali con capannoni di produzione

15. Attività artigianali di produzione beni specifici

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

17. Bar, caffè, pasticceria

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

18.01. laboratori di pane e pasta

18.02. Macellerie, salumi e rivendita formaggio

18.03. Piccoli negozi di generi alimentari fino a 400 mq

18.04. Supermercati (superficie oltre 400 mq e fino a 1500 mq)

18.05. Pizze al taglio

19. Plurilicenze alimentari e/o miste

19.01. Strutture di vendita alimentari e/o miste non comprese nella categoria 18

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

20.01. piccoli negozi di ortofrutta

20.02. florovivasimo con vendita di accessori da giardino

21. Discoteche, night club

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie e sottocategorie:

Tabella nel caso di Comune fino a 5.000 abitanti:

Per supportare amministratori e uffici comunali nella **comunicazione e informazione sul tributo IUC verso il cittadino** il Consulente FORMEZ ha predisposto:

- una lettera tipo per illustrare che cos'è la IUC, chi paga, come si paga, quando e per comunicare le aliquote adottate dal Comune
- la locandina "guida facile alle imposte su casa, servizi e rifiuti" personalizzabile
- le linee guida per personalizzare il proprio sito internet con una comunicazione efficace verso il cittadino

Il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con **legge 2 maggio 2014 n. 68**, ha apportato numerose modifiche in materia tributaria, definendo peraltro nuovi termini di versamento della tassa sui servizi indivisibili (TASI).

Per supportare gli enti locali in questo momento di grande confusione il Consulente Formez ha predisposto delle **deliberazioni tipo che permettono di definire i termini di riscossione della TASI** da parte dei singoli Comuni, rispetto a quanto definito dalla normativa nazionale e dei rispettivi regolamenti comunali.

Gli strumenti di comunicazione verso il cittadino

Il 16 ottobre si paga il primo acconto Tasi in oltre 5 mila Comuni: quali sono, chi paga, e quanto. Effettuare calcolo tassa direttamente online

Il primo acconto Tasi in oltre 5 mila Comuni

Il 16 ottobre si paga il primo acconto Tasi in oltre 5 mila Comuni, fra cui **Milano, Firenze, Roma, Trieste, Pavia, Padova, Bari, Pescara, Lecce, Perugia, Verona, Taranto, Reggio Calabria, Foggia, Catanzaro, Agrigento, L'Aquila, Catania, Palermo, Potenza, Messina**. Sono le città in cui le amministrazioni comunali non hanno deliberato per tempo entro lo scorso 23 maggio le aliquote di pagamento della nuova tassa sulla casa e a cui è stata concessa una proroga. Nel caso non fossero riuscite a deliberare le nuove aliquote nemmeno entro lo scorso 18 settembre, allora in queste città la Tasi si pagherà in un unico versamento il 16 dicembre, termine in cui chi invece ha pagato l'acconto, indistintamente se a giugno o ad ottobre, dovrà versare il saldo.

- Chi paga in un'unica soluzione il 16 dicembre dovrà calcolare la Tasi l'aliquota base dell'1 per mille. Gli altri Comuni invece hanno avuto facoltà di decisione di elevare eventualmente **l'aliquote** sulle prime case dal 2,5 per mille al 3,3 per mille, con aumento dello 0,8 per mille; e sulle seconde case e uffici, negozi, capannoni, aziende, tutti gli immobili commerciali, **insomma, dal 10,6 per mille all'11,4 per mille** se aumentata al massimo dello 0,8 per mille.
- Insieme alle aliquote i Comuni decidono anche le detrazioni, modulate su valore della rendita catastale o **del'Isee familiare, e percentuali di pagamento dell'imposta** che spettano agli affittuari giacchè, a **differenza dell'Imu** e grande novità della nuova Tasi, la tassa sui servizi comunali indivisibili viene pagata sia da proprietari che da inquilini. E la quota per loro può oscillare tra il 10 e il 30%, a discrezione del Comune. Il pagamento per gli inquilini non è, tuttavia, obbligatorio e pagano solo gli affittuari con contratti di locazione di durata superiore ai sei mesi.
- **Il calcolo della Tasi** si esegue partendo **dalla stessa base imponibile dell'Imu**, vale a dire la rendita catastale, e seguendo le stesse modalità, applicando però aliquote e **detrazioni nuove per quest'anno.**
- Per calcolare in maniera semplice Imu e Tasi si può usare il seguente simulatore online che in pochi secondo permette di **sapere l'importo della tassa dovuto.**
- Secondo le previsioni, la Tasi costerà di più per coloro che vivono in case popolari e meno, paradossalmente, per chi vive in abitazioni di pregio. Per fare qualche **esempio, un'abitazione principale con una** rendita di 350 euro due anni fa pagava 35 euro di Imu, mentre ne pagherà 59 con la Tasi all'1 per mille.

il primo acconto Tasi in oltre 5 mila Comuni